



Convitto Nazionale "Bernardino Telesio"

Via Salita Liceo, 29 - 87100 Cosenza tel.e fax +39.0984.21171 - C.f. 80004450781
www.convittonazionalecosenza.edu.it - csvc01000e@istruzione.it - csvc01000e@pec.istruzione.it

- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria I grado
- Liceo Classico Europeo EsaBac



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



A.S. 2024-2025

PREMESSA

La prospettiva dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione sociale.

Una scuola davvero inclusiva è una scuola che “accoglie” e valorizza le diversità. Una scuola che si caratterizza non solo come Istituzione Educativa e Formativa, ma come “comunità”, recante in sé un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna.

La scuola ha il dovere di promuovere la collaborazione tra gli alunni, l'autostima, la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'apprendimento. Deve inoltre includere tutti gli alunni, in particolare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per far sì che ciascuno sia e si senta parte integrante della “comunità scolastica”. In tale prospettiva, il Protocollo di Accoglienza e Inclusione costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES).

Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto (GLI) e deliberato dal Collegio dei docenti del Convitto Nazionale “B.Telesio” di Cosenza, è parte integrante del PTOF e definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

DESTINATARI

Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione costituisce una guida di informazione ed azioni per i diversi attori della comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa a partire dal momento dell'iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell'inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia. Destinatari del protocollo sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria e tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, gli educatori, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'ASL, rappresentanti dei Servizi Sociali, terapeuti, assistenti alla persona, ecc.

FINALITA'

Attraverso il Protocollo di Accoglienza e Inclusione la nostra Istituzione Scolastica intende raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche inclusive condivise per tutti i Consigli di Classe;
- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi sociali e sanitari;

- adottare forme condivise di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con BES durante l'intero percorso scolastico;
- realizzare modifiche e miglioramenti attraverso procedure chiare di monitoraggio e valutazione;
- favorire positivamente il passaggio dalla scuola Primaria alla secondaria di I Grado, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente;
- sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia, ASL, Enti Locali.

Il protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, verrà revisionato periodicamente, sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse.



COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S.

L'espressione "Bisogni Educativi Special" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Nell'acronimo BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- **disabilità certificate**
- **disturbi evolutivi specifici**
- **svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale**

Vediamole nel dettaglio...

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)		
➤ minorati vista	-Certificazione di disabilità -Profilo di Funzionamento/Diagnosi Funzionale (D.F.) e Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) (da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione)	Piano Educativo Individualizzato (PEI)
➤ minorati udito		
➤ minorati psicofisici		
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI		
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico	Piano Didattico Personalizzato (PDP)
➤ Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi	Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe) ! Gli alunni con ADHD nei casi più gravi hanno diritto alla
➤ Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi	
➤ ADHD/DOP !	Diagnosi	
➤ Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi	

		tutela della L.104/92
SVANTAGGIO		
➤ Socio-economico	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe	Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe)
➤ Linguistico e culturale		
➤ Altro		

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che ***“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”***. L'art. 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzato:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I *disturbi specifici di apprendimento* (DSA) riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. **Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.**

Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- *Disortografia*, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di decodifica fonografica e competenza ortografica;

- *Disgrafia*, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
- *Discalculia*, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

• Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- disnomia (difficoltà a richiamare alla memoria una certa parola in un determinato momento. Essa non implica una compromissione della capacità di comprendere o ripetere quella parola);
- disprassia (i soggetti con disprassia hanno capacità cognitive nella norma, ma hanno difficoltà a compiere atti motori volontari coordinati e sequenziali tra loro ai fini del raggiungimento di uno scopo ben preciso).

Vi può inoltre essere comorbidità.

All'atto dell'iscrizione la famiglia deve segnalare la presenza di disturbi dell'apprendimento e presentare la certificazione rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria accreditata; nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati, occorre che la famiglia richieda la conformità all' ASL di appartenenza. Essa può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

La diagnosi del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l'anno scolastico, in tal caso di provvederà alla predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile. È tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

LA DIAGNOSI:

- Deve essere rivalutata al *passaggio da un ciclo scolastico all'altro*, oppure se si ritiene ci siano dei cambiamenti significativi;
- la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, (per gli alunni che frequentano le classi terminali, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP) con eccezione per le prime diagnosi.

I Coordinatori di Classe, informati della presenza di alunni con DSA nelle proprie classi, effettueranno un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano

problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), da una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo e da una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con l'espressione di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidity con altri disturbi. Per altri si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà, tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale.

Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti.

Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).



Cosa farà il docente di lingue straniere?

I docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato. Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con



REDAZIONE DEL PDP

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi/certificazione specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e

strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

N.B. Redigere il PDP e assolvere l'obbligo documentale non è sufficiente.

Affinché il PDP diventi davvero lo strumento per l'individualizzazione e la personalizzazione della didattica è **necessario che i docenti siano in grado di operare una scelta ragionata tra compensazione e dispensazione**, partendo dall'osservazione sistemica della classe e dell'alunno.

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che **il consiglio di classe:**

- **è obbligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA;**
- **negli altri casi è "peculiare facoltà" del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno scolastico.**

La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene".

Ribadiamo però che la L. 170 va applicata anche se non c'è ancora il PDP, le strategie e le tutele personalizzate saranno definite con meno precisione, ma non possono mancare.



FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI



CHI FA	CHE COSA
DIRIGENTE SCOLASTICO	Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione
FUNZIONE STRUMENTALE AREA BES E INCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisporre gli elenchi degli alunni con BES iscritti nella scuola e ne segue i percorsi didattici, riferendo al D.S. eventuali difficoltà. ▪ Propone didattiche alternative, interventi urgenti, necessità di materiali. ▪ Cura i rapporti con le ASL, gli Enti Locali e i genitori degli alunni con BES. ▪ Si occupa dell'insediamento del GLI, ne gestisce l'organizzazione delle riunioni periodiche e redige i relativi verbali. ▪ Convoca e presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLO.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funge da referente tra l'Istituzione Scolastica e l'ASL Territoriale. ▪ Coordina i PDP, PDF e PEI presentati. ▪ Fornisce informazioni relative alle norme vigenti. ▪ Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative. ▪ Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici. ▪ Pubblicizza le iniziative di formazione specifiche (anche quelle on line). ▪ Collabora col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità e delle altre risorse professionali necessarie.
<p>UFFICIO DI SEGRETERIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accoglie, protocolla e archivia tutta la documentazione consegnata dai genitori inserendola nel fascicolo personale dell'alunno e verificandone la completezza. ▪ Ha cura di avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente e il Referente Area

	Inclusione dell'arrivo della nuova documentazione.
DOCENTE DI SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informa gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all'alunno diversamente abile e sulle procedure previste dalla normativa. Supporta il consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procede, entro le date stabilite, alla stesura del PEI, utilizzando il modello in adozione nella scuola, in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe. ▪ Segue l'attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI. ▪ Cura i rapporti con i genitori. ▪ Partecipa ai C.d.C. e agli incontri del GLO . ▪ Partecipa, ai lavori di verifica e valutazione di tutti gli alunni delle classi, essendone contitolare.
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnala eventuali alunni con BES rilevati dal C.d.C. durante il percorso scolastico. ▪ Compila la scheda di rilevazione alunni con BES e le relative griglie di osservazione degli alunni individuati secondo le indicazioni del C.d.C.. Incontra le famiglie degli alunni con BES.

<p>DOCENTE CURRICOLARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione. ▪ Partecipa alla programmazione e alla valutazione così come definita nel PEI. ▪ Collabora alla formulazione del PEI e/o PDP. ▪ Predisporre interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con BES.
<p>FAMIGLIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipa alla stesura del PEI e/o PDP. ▪ Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno. ▪ Partecipa agli incontri istituzionali scuola-famiglia e ai colloqui individuali con i docenti durante le ore curricolari.
<p>ASSISTENTE EDUCATORE</p>	<p>Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di inclusione e di comunicazione degli alunni con BES, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione.</p>
<p>PERSONALE ATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvede all'assistenza di base, ossia fornisce ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse. ▪ Assiste gli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici.



ORGANI COLLEGIALI IMPIEGATI NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Il Convitto Nazionale “B. Telesio” istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. *Il DLgs. 66/2017 art.9 sostituisce l'art.15 della legge 104/92 e stabilisce l'istituzione del GLI a partire dal 1° sett. 2017. Non è menzionato il GLHI, previsto dall'art.15 della legge 104/92. Il GLHI è stato annullato e quindi i suoi compiti sono stati inglobati definitivamente in quelli del GLI che si occuperà della redazione, attuazione e verifica del PAI per tutte le tipologie di alunni con BES e nel supporto, ai docenti contitolari ed ai consigli di classe, nell’attuazione dei PEI.*

Composizione del GLI nel nostro Istituto

Fanno parte del GLI le seguenti figure professionali:

- Docenti Sostegno;
- Coordinatori di classe;

- Coordinatore Area Bisogni Educativi ed Inclusione;
- Funzione Strumentale Area Bisogni educativi ed Inclusione;
- Componente Medico-sanitaria U.V.M- Asp di Cosenza;
- DSGA

Compiti e funzioni del GLI

Il GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai BES.

Funzioni interne:

- Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L. operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI;
- Elaborazione di una proposta di “Piano per l’Inclusione da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico”.

Funzioni esterne:

- Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio etc.

Convocazione e riunioni

Il GLI si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLI si può riunire in seduta:

- plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);
- ristretta (con la sola presenza della componente scolastica);
- dedicata (con la partecipazione di figure specifiche che si occupano degli interessi e dei bisogni di ogni alunno della scuola con un'accertata condizione di disabilità).

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

Composizione: Dirigente Scolastico, Referenti Area dell'Inclusione, Docenti del C.d.C, Docenti di sostegno, Genitori dell'alunno con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale, altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno (assistente educatore, assistente alla comunicazione ecc.), nonché con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

Il GLO è convocato dal Dirigente Scolastico.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura di uno dei presenti (D.I 182/20 *"Nel corso di ciascuna riunione è redatto*

apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti”).

Compiti:

Il GLO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica; quindi si istituiscono tanti GLO quanti sono gli allievi con disabilità.

Il GLO nello specifico, si riunisce per:

- **l'approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **un incontro finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di classe svolgono un ruolo fondamentale per l'individuazione e la gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.

Compiti:

- Individuazione dei casi in cui sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.
- Predisposizione e applicazione PEI e/o PDP.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di giugno, delibera il PI (Piano per l'Inclusione). Inoltre approva l'esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

DIFFERENZA TRA PAI E PI

La guida definitiva



Piano Annuale Inclusione (PAI)

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 hanno introdotto il PAI.

Il PAI considera **tutti gli alunni con BES**. Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) redige il Piano ogni anno **entro il mese di giugno**. GLI, dopo aver analizzato le criticità e i punti di forza degli interventi in La materia di inclusione scolastica adottati nell'anno precedente, formula un'ipotesi di utilizzo delle risorse per incrementare l'inclusività della scuola. Il Piano viene **discusso deliberato dal collegio dei docenti** e, successivamente, inviato all'Ufficio Scolastico Regionale competente per la richiesta di organico di sostegno. L'USR, sulla base delle richieste pervenute dalle varie scuole, assegna le risorse alle singole scuole. Il GLI, a settembre, adatterà il PAI e il dirigente scolastico assegnerà le risorse sulla base di esso.

Piano per l'inclusione (PI)

Il D.Lgs. 66/2017, attuativo della Buona Scuola, introduce il **Piano per l'inclusione (PI)**.

Il **PI sostituisce il PAI** e viene **inserito PTOF** (Piano Triennale dell'Offerta Formativa). In particolare, il PI definisce le **modalità di utilizzo delle risorse**, inoltre, è uno **strumento** per progettare e programmare gli interventi per **migliorare la qualità dell'inclusione scolastica**.

Il fatto che il PI sia inserito nel PTOF non significa che rimanga immutato per 3 anni. Infatti, il PTOF viene revisionato e aggiornato annualmente e con esso anche il PI.

Ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 66/2017, il GLI ha il compito di **supportare** il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l'inclusione.

Il GLI si avvale anche della **consulenza** e del **supporto di studenti, genitori e delle associazioni** delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'ambito dell'inclusione scolastica.

Differenza tra PAI e PI: conclusioni

In conclusione, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 introducono il PAI.

Il PAI considera tutti gli alunni con BES.

Successivamente, il D. Lgs. 66/2017 ha introdotto il PI.

Il PI va a sostituire il PAI ed è incluso nel PTOF.

Leggendo i riferimenti normativi sopra citati, si evince che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto **dell'art. 2 del D.Lgs 66/17** dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L.104/92.

L'Art 8 D.Lgs. 66/17 recita così: Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna.

L'argomento è strettamente connesso al funzionamento del **GLI** che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l'Inclusione una delle sue competenze principali. **È importante precisare che il PI non può rimanere invariato per tre anni, ma deve essere rivisto e aggiornato annualmente insieme al PTOF.** Finora il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l'inclusione né sul GLI.

PEI su base ICF



Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione si ispira allo sfondo culturale dell'ICF (International Classification of Functioning, Health and Disease), il sistema di classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute che guarda alla disabilità secondo una prospettiva non più soltanto medico-sanitaria, ma **bio-psico-sociale**. Dunque, una visione di persona e di alunno completa, globale, sistemica, non riconducibile ai soli aspetti biologici, di abilità, sociali o familiari: tutti questi aspetti interagiscono e originano stati di benessere o di difficoltà. Il testo dell'ICF è stato approvato dalla 54° *World Health Assembly* (WHA) il **22 maggio 2001**, come revisione della **Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH)** pubblicata nel 1980. Il suo utilizzo è stato raccomandato agli Stati Membri e risulta accettata come Classificazione delle

Nazioni Unite; per tale motivo viene utilizzata per la **difesa dei diritti umani**.

L'ICF è stata pubblicata con una prima traduzione in Italia nel 2002, mentre dal 2009 si è resa disponibile una **versione on-line** consultabile al seguente [link](#) e aperta al contributo di tutti gli utilizzatori.

La scuola può e deve quindi creare un contesto significativo che assicuri la partecipazione, eliminando il più possibile le barriere e predisponendo un ambiente facilitante per i processi apprenditivi e di crescita personale di ogni alunno.

. **PERCORSI DIDATTICI**

Partendo dagli obiettivi generali delle attività da compiere per ottenere una reale inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità che vanno dalla ricerca di autonomia e socializzazione, all'acquisizione di abilità e competenze cognitive, comunicative, espressive, psicomotorie, nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado è possibile prevedere tre tipologie di percorsi:

- **Percorso ordinario;**
- **Percorso personalizzato** (con verifiche identiche a quelle della classe e/o equipollenti);
- **Percorso differenziato.**

Detti percorsi sono proposti e definiti da ciascun consiglio di classe, in accordo con i familiari degli alunni e il supporto degli operatori socio-sanitari, preferibilmente entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione. Vediamoli nel dettaglio...

Percorso ordinario/personalizzato (con prove equipollenti)

Si intende quello che fa riferimento ai curricula ministeriali, o comunque, ad essi globalmente corrispondenti. La programmazione può prevedere infatti, una semplificazione dei contenuti affrontati e/o una diversificazione per strumenti e metodologie ma con lo stesso valore formativo degli obiettivi della classe per l'alunno in situazione di disabilità.

Percorso differenziato

Si intende il percorso individuale proposto ad un alunno con disabilità le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per alcune o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione in questo caso sarà funzionale alle possibilità dell'alunno e utile al conseguimento di quegli obiettivi che gli consentono il raggiungimento di competenze spendibili al di fuori della scuola. Questa tipologia di programmazione permette al Consiglio di classe assoluta libertà di progettazione.

Si svilupperanno comunque, ove possibile, tutti i raccordi con la programmazione della classe al fine di favorire l'inclusione dell'alunno. Nel caso in cui il Consiglio di Classe proponga di adottare per l'alunno con disabilità un percorso didattico differenziato, essendo necessario il consenso della famiglia, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla stessa, affinché essa possa valutare detta proposta e manifestare un formale assenso o dissenso. Ciò avviene attraverso dei moduli opportunamente predisposti dall'Istituzione Scolastica, attraverso i quali i genitori/tutori/affidatari dell'allievo devono manifestare un formale assenso o dissenso entro un termine indicato dal C.d.C.



Dal Decreto Disabilità del 15 aprile 2024 alla Legge 104/1992. Che cosa cambia in ambito scolastico? Dall’“accomodamento ragionevole” al rapporto tra nuovo PEI e Progetto di vita

Il 15 aprile scorso è stato dato il via libera definitivo al c.d. “Decreto Disabilità”, che introduce rilevanti modifiche in diverse normative italiane concernenti le disabilità, l’assistenza e le prestazioni sociali.

Sotto il titolo “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e partecipato”, il decreto

promette di portare cambiamenti sostanziali nel panorama normativo in merito alle persone con disabilità. La data di entrata in vigore è fissata per il prossimo 30 giugno; tuttavia alcune disposizioni saranno applicate dal 10 gennaio 2025. Questo decreto si configura come una risposta attesa da tempo, che mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso misure mirate e un'attenta valutazione multidimensionale per la pianificazione e l'attuazione di progetti di vita individuali e partecipati. Il nuovo Decreto si propone di semplificare il sistema e ridurre la frammentazione esistente tra le diverse prestazioni sanitarie. In Italia, la principale legge che disciplina le disabilità è la Legge 104/1992, volta a proteggere i diritti delle persone affette da disabilità, inabilità o situazioni correlate.

Il concetto di “accomodamento ragionevole”

La [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), ratificata ai sensi della [Legge n°18, del 3 settembre 2009](#), ha introdotto nell'ordinamento giuridico il principio di “**accomodamento ragionevole**”, al quale è ispirato il Decreto Disabilità del 15 aprile 2024.

L'introduzione dell'accomodamento ragionevole nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è direttamente collegata alla relazione che si insedia tra “disabilità e discriminazione”, per cui la condizione di svantaggio della persona disabile non scaturisce tanto dalle sue disabilità, quanto dall'ambiente e, non rimuovere con azioni positive e soluzioni ragionevoli la condizione da cui proviene la difficoltà della persona, costituisce **discriminazione fondata sulla disabilità**. Nella Convenzione l'accomodamento ragionevole è definito

come: ***“le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”***.

Le azioni positive, le modifiche e gli adattamenti che possono essere ***“un accomodamento ragionevole”*** ricoprono un’ampia gamma di possibilità, in cui gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono tra gli aspetti da considerare nel complesso delle azioni finalizzate, in ambito scolastico, alla qualità del progetto di inclusione scolastica dello studente con disabilità.

Il Decreto disabilità: rapporto tra nuovo PEI e Progetto di vita

Una delle importanti innovazioni introdotte dal nuovo decreto è il Progetto di Vita, la cui fase sperimentale sarà avviata a partire da gennaio 2025, sebbene gli enti saranno tenuti ad adottare questo strumento già a partire da quest’anno.

Attualmente, si attendono ancora ulteriori dettagli riguardo al contenuto e alla struttura del progetto. Tuttavia, si prevede che esso delineerà i bisogni specifici della persona, non solo in termini di assistenza, ma anche per migliorare le sue condizioni di vita complessive, incoraggiando la partecipazione attiva in diversi ambiti come quello scolastico o lavorativo.

Il Progetto di vita si configura come un importante strumento di supporto alle tutele già esistenti e incluse nella Legge 104/1992, mirando a garantire un sostegno più completo e personalizzato alle persone con disabilità.

Sembrerebbe che il Progetto Individuale (redatto dal Comune di residenza e definito dalla L. 328 del 2000), il quale è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di: inserimento lavorativo; autonomia sociale; vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, possa essere per alcuni aspetti accomunato al nuovo “progetto di vita”.

Venendo più specificamente all’ambito scolastico, già il [Decreto legislativo n. 96/2019](#) (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), prevedeva nuove modalità di certificazione della disabilità, cioè l’utilizzazione di parametri differenti rispetto al passato.

Il Decreto Disabilità è stato concepito basandosi sull’approccio bio-psico-sociale dell’ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*), che esamina gli aspetti funzionali della persona con disabilità e fornisce un quadro per descrivere l’impatto dei fattori ambientali e contestuali, come ad esempio il contesto scolastico, in termini di facilitatori o barriere rispetto alle attività e alla partecipazione della persona, anziché focalizzarsi esclusivamente su una specifica “condizione di salute”.

Il Decreto segue le indicazioni del [D.Lgs 66/2017](#) e del successivo [Decreto 96/2019](#), i quali prevedono che l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), composta da diversi professionisti, rediga un Profilo di funzionamento che valuti la disabilità dello studente secondo i parametri dell’ICF-CY. Questa classificazione internazionale, sviluppata dall’OMS, non ha tabelle di “normalità”, lasciando alla professionalità degli operatori l’osservazione, la misurazione e la valutazione del soggetto.

L'ICF-CY considera la persona in modo globale, interconnesso e multidimensionale, dove corpo, attività personali e partecipazione sociale sono interrelati. Inoltre, fornisce una visione futura, evidenziando le potenziali aree di sviluppo del soggetto, – nel caso della scuola, dell'alunno/a con disabilità – nell'età adulta (Progetto di vita), soprattutto nell'ambito delle dimensioni della partecipazione sociale, in quelli che potranno (dovranno) essere i suoi ruoli: quello di lavoratore, di persona che vive da sola, che ha relazioni affettive e sessuali, che partecipa ai diritti e doveri di cittadinanza e così via. Questo approccio permette di proiettare il futuro dei ragazzi con disabilità già durante il percorso scolastico, contribuendo a una visione più inclusiva e orientata al pieno sviluppo delle loro capacità.

Punti salienti del D.Lgs. 62/24

Terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità:

Art. 4 co. 1 d.lgs. 62/2024

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

*a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: **«condizione di disabilità»;***

*b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **«persona con disabilità»;***

*c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: **«con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;***

*d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **«persona con necessità di sostegno intensivo».***

Si richiama l'attenzione su tale previsione legislativa, alla quale occorrerà conformarsi sia nella comunicazione (comunicati stampa, siti internet, ...) sia nell'attività amministrativa (decretazione, provvedimenti, modulistica, ...).



VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione degli alunni con disabilità ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo. Essa è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.


MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile.

Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

I criteri di valutazione, relativi agli obiettivi previsti dal PEI, si differenziano in relazione al percorso educativo-didattico proposto e sottoscritto dal Consiglio di classe, di concerto con le altre figure competenti (genitori, operatori ASL ecc.). In particolare:

- se l'alunno segue un percorso ordinario/personalizzato, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate. Qualora l'alunno segua un percorso personalizzato con prove equipollenti si adotteranno i criteri di valutazione definiti per la classe. Al termine del percorso scolastico l'alunno consegue il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito".
- se l'alunno segue un percorso differenziato, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite.



BUONE PRATICHE PER UNA VERIFICA INCLUSIVA

- Utilizzare domande o esercizi a complessità crescente
- Utilizzare tipi di prove con cui l'alunno ha già familiarità, si sia esercitato, ecc.
- Utilizzare domande a scelta multipla invece che aperte
- Utilizzare testi a completamento con spazio adeguato per scrivere la risposta
- Utilizzare domande dirette, contenenti solo le informazioni necessarie e che richiedano una sola risposta
- Evitare nella verifica l'uso della doppia negazione
- Suddividere la verifica in parti
- No verifiche scritte a mano!
- No tracce da copiare dalla lavagna!
- Testi chiari ad alta leggibilità (per es. carattere Verdana 14, interlinea 1,5, allineamento a sinistra, possibilmente in maiuscolo)
- Riduzioni sulla quantità
- Aumento del tempo messo a disposizione
- Utilizzo di strumenti compensativi (calcolatrice, mappe e schemi)

PROVE INVALSI



Le prove INVALSI si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013; esse costituiscono lo strumento di rilevazione periodica ministeriale ed hanno lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8 DPR 275/99), attraverso il proprio curriculum di scuola, a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma costituiscono valutazione di sistema finalizzata, appunto, a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Annualmente, circa lo svolgimento delle prove INVALSI, il MIUR fornisce **indicazioni operative per gli alunni con BES**, specificatamente per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA.

È compito del Referente Area Inclusione, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e gli Esami di stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione

FRASIMANIA

Non devi aver
paura dell'esame,
è l'esame che deve
aver paura di te...

In bocca al lupo!



Candidati con DSA certificato:

1. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'**esonero** dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
2. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la **dispensa** dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
3. Per tutti i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 D.M.741/2017;
4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica **NON** viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Prove scritte

La Commissione, in caso di candidati con DSA certificato, può:

- Riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
- Consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Candidati con altri Bisogni Educativi Speciali

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Candidati con disabilità

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni

altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.



CHI SONO GLI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA?

- Alunni con cittadinanza non italiana;
- Alunni con ambiente familiare non italofono;
- Minori non accompagnati;
- Alunni figli di coppie miste;
- Alunni arrivati per adozione internazionale;
- Alunno rom, sinti e caminanti;

- NAI (studenti NeoArrivati in Italia, che ancora non parlano la lingua italiana o la conoscono molto poco.

Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di **interventi didattici di natura transitoria** relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013).

Normativa di Riferimento:

- “Linee Guida per l’Accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” C.M. n. 24 1 marzo 2006;
- art 2 “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” 1948;
- “Convenzione Diritti dell’Infanzia 1989 ratificata dall’Italia nel 1991”;
- Legge sull’Immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e L. 189 del 30 luglio 2002 che ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola. Il quadro normativo non può non far riferimento al D.P.R. n. 275/99 (autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che ha consentito alle stesse di affrontare tutti gli aspetti connessi all’integrazione degli alunni stranieri, con ***soluzioni flessibili adattate al particolare contesto in cui opera ciascuna scuola.***

IL PROBLEMA PIÙ DELICATO: LA VALUTAZIONE

La valutazione dell’allievo è l’indicatore più importante e delicato di tutta l’inclusione. La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, siano valutati nella forma e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».



USCITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

(Alunni con Disabilità)

Le uscite didattiche (le visite guidate, i viaggi di istruzione), rivestono un ruolo importante nella formazione dei ragazzi e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e la conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa, devono essere considerate un momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono pertanto, un'adeguata

programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della scuola. La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che *“l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa”*. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività scolastica contribuendo alla formazione dei discenti. Sono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione per gli alunni e collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. Come da normativa in vigore (Legge 104/92) **“gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”**. La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore la legge n°104/92 sancisce che **il sostegno è dato alla classe e non all'alunno** e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno

del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola. Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno con disabilità, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità della disabilità, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore, che possa provvedere alla cura personale dell'allievo. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno con accompagnatore è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori.

Autonomia scolastica e organizzazione dei viaggi

Le scuole hanno piena autonomia nell'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Gli Organi Collegiali sono responsabili della definizione dei criteri organizzativi generali e dell'approvazione di un eventuale regolamento specifico. Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe contribuiscono alla programmazione didattica di queste attività.

I docenti accompagnatori: ricevono apposita nomina dal Dirigente Scolastico prima dell'uscita. Sono docenti di sezione e classe, scelti preferibilmente di materie attinenti alle finalità dell'uscita, devono essere almeno uno ogni 15 alunni e mai meno di due, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio, assumendosi l'obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà con Ordine di Servizio alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore o un docente di classi parallele per la scuola primaria. Vigilano non solo a tutela della incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico, degli arredi del mezzo di trasporto e di quanto altro gli alunni utilizzino. Relazionano, a viaggio concluso, al Dirigente Scolastico e ai membri della Commissione di eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita.

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente e, nel caso si renda necessario, con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Per i viaggi in cui sia presente un allievo con disabilità si rende necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno; qualora l'insegnante non si rendesse disponibile, all'alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza a un insegnante della classe o, in subordine dell'Istituto, con o senza titolo. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina. Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha **limitato la responsabilità**

patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo casi eccezionali e autorizzati dal Dirigente, con la partecipazione di un genitore ogni 10 alunni e con precedenza al rappresentante di classe”.

Riconosciamo i diritti, evitiamo facili generalizzazioni ed etichette frettolose. Facciamo riferimenti alle norme che ci sono già e alle buone pratiche didattiche ormai consolidate!

